**Comunicato stampa**

**COLLEGIO SINDACALE, PUBBLICATE LE NUOVE NORME PER LE QUOTATE**

**Il documento del Consiglio nazionale dei commercialisti aggiorna la precedente versione del 2018**

*Roma, 21 dicembre 2023 –* Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato le nuove **Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate**, che aggiorna, al termine di una pubblica consultazione, il precedente documento dell’aprile 2018. Le Norme hanno **natura tecnica e deontologica** e hanno lo scopo di **orientare** l’attività degli iscritti all’Albo dei commercialisti che svolgono incarichi nei collegi sindacali di società quotate. Ogni Norma risulta composta da Principi e Criteri applicativi corredati da riferimenti normativi.

“Questo Consiglio nazionale – spiega il presidente della categoria, **Elbano de Nuccio** – ha rivolto una precipua attenzione ai compiti dei sindaci di società quotate. In questo testo le modalità attraverso le quali il collegio sindacale esercita l’attività di vigilanza sono **modulate** in funzione della complessità e delle caratteristiche dimensionali, organizzative, di settore e di modello di business e dei profili di rischio propri della società vigilata. In quest’ottica, è chiara l’importanza che **strutturati flussi informativi**, provenienti dall’organo di amministrazione, dal comitato controllo e rischi, ove presente, dalla società di revisione e dalle restanti funzioni e dai ruoli di controllo – in particolare dall**’internal audit** – possono rappresentare per i sindaci, dovendo pianificare il collegio sindacale la propria attività in funzione della rilevanza dei rischi evidenziati dall’analisi delle informazioni acquisite”. “La trasmissione e lo scambio delle informazioni – continua – sono utili sia per **interventi di reazione** o di **correzione** delle criticità riscontrate, sia per esercitare **poteri propositivi** volti a impedirne la ripetizione. Si tratta all’evidenza di compiti di **notevole ampiezza e rilevanza** nella governance societaria che richiedono il possesso di **competenze tecniche** e **professionalità appropriate** al settore di attività e alle caratteristiche della società, il possesso di **indipendenza**, necessaria per svolgere l’incarico con obiettività e integrità, nonché impegno e tempo adeguati a un **diligente** svolgimento dell’attività di vigilanza”.

I due consiglieri nazionali delegati ai Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial), **Gian Luca Ancarani** e **Maurizio Masini,** sottolineano “l’importanza che hanno avuto la pubblica consultazione e l’interlocuzione con le autorità di vigilanza” e spiegano le novità deldocumento, chiarendo che “oltre a **un rinnovato ordine espositivo** delle Norme all’interno delle sezioni, sono state apportate modifiche al fine di adeguarne i contenuti all’evoluzione del **quadro normativo**, venutasi a determinare anche a seguito della definitiva entrata in vigore del **Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza**, e ai nuovi **Principi e Raccomandazioni** del **Codice di Corporate Governance** approvato il mese di gennaio 2020. È stata sottolineata, pertanto, la rilevanza che rivestono l’ordinaria collaborazione e il continuo scambio di informazioni con le **funzioni aziendali** che assolvono specifici compiti di controllo interno, con i **comitati endoconsiliari** e, in particolare, con il **comitato controllo e rischi**, quando esistente”.

“Le Norme – aggiungono – riportano i Principi applicabili in via generale ai collegi sindacali delle società con azioni quotate in mercati regolamentati. Nondimeno, tali Principi vanno sia integrati con eventuali disposizioni dettate per gli organi di società che operano in settori vigilati, sia applicati in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività in concreto esercitata dalla società. Pur riferendosi alle società quotate in **mercati regolamentati**, le Norme rappresentano un punto di riferimento al quale possono utilmente ispirarsi anche le **società con azioni negoziate nei mercati alternativi**, previa valutazione, anche in relazione agli assetti proprietari e alle peculiarità delle singole operazioni, dell'opportunità di adeguarsi alle medesime”.